

**TRASMISSIONE VIA PEC**

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione II - Rischio Rilevante e AIA  
Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

**E, p.c.:**

ARPA Puglia  
Direzione Scientifica  
Corso Trieste, 27  
70126 BARI

[dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)  
[dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)

**RIFERIMENTO:** D.M. n. 252 del 10/12/2020 e D.M. n. 129 del 13/04/2023 - Impianto chimico di Basell Poliolefine Italia S.r.l. sito a Brindisi.

**OGGETTO:** Esito attività di controllo ordinario effettuata dal 07/06/2023 al 20/07/2023 ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i - Accertamento violazione e proposta di diffida.

Nelle giornate dal 07/06/2023 al 20/07/2023, secondo quanto disposto nella programmazione 2023 dei controlli presso gli impianti statali soggetti ad AIA, è stata effettuata l'attività di controllo ordinario presso l'impianto chimico di Basell Poliolefine Italia S.r.l. sito a Brindisi.

L'attività di controllo ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente agli adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha comportato sopralluoghi su talune aree dello stabilimento.

Nell'ambito di tale attività ispettiva sono stati redatti: "Verbale di verifica documentale" e "Verbale di sopralluogo e chiusura attività di controllo", in contestuale con Basell Poliolefine Italia S.r.l. ed ARPA Puglia che li hanno sottoscritti; gli originali in forma informatizzata sono conservati presso gli uffici di ISPRA in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

Nel corso dell'attività di controllo sono stati effettuati sopralluoghi e rilievi fotografici ed è stata acquisita in copia documentazione tecnica; successivamente all'attività *in situ* si è proceduto all'analisi della documentazione raccolta.

In primo luogo, la verifica documentale ha messo in evidenza che **il Gestore non ha trasmesso ad ISPRA il Rapporto Annuale 2022 relativo alle emissioni odorigene** previsto ai punti 5 e 7 del PMC parte integrante del D.M. 252/2020, nel quale devono essere indicate le sorgenti individuate di sostanze odorigene e le contromisure implementate per il contenimento degli odori.

In sede di sopralluogo, a seguito di specifica richiesta di chiarimenti da parte del Gruppo Ispettivo, il Gestore ha dichiarato che, in virtù delle risultanze emissive ridotte emerse dalla campagna di monitoraggio del

2021, non ha proceduto ad un'ulteriore campagna di monitoraggio nel 2022. Fermo restando che eventuali esiti positivi di qualsiasi autocontrollo non esentano il Gestore dai monitoraggi successivi previsti nel decreto autorizzativo, si segnala, peraltro, che il Rapporto relativo al monitoraggio olfattometrico del 2021 in realtà presentava una serie di criticità relative alla determinazione dello scenario emissivo nonché alla valutazione modellistica di dispersione.

In secondo luogo, in data 19 giugno 2023, nel corso dell'attività di sopralluogo, il Gruppo Ispettivo si è recato presso il serbatoio di Gasolio adiacente al DT11, di capacità pari a 1000 litri impiegato per alimentazione muletti. In tale sede e come riportato nel verbale di sopralluogo e chiusura controllo ordinario del 20 giugno 2023, il GI ha verificato che **la valvola posta sulla tubazione di dreno del bacino di contenimento risultava aperta** (vedere allegato fotografico al verbale) in condizioni di normale esercizio del serbatoio. Tale circostanza, che prevedeva un diretto collegamento tra il bacino e il terreno esterno non poteva assicurare la funzione contenitiva dello stesso bacino in caso di sversamento, così come previsto dal PIC parte integrante del D.M. n. 129 del 13/04/2023 al paragrafo 10.3 "Approvvigionamento e stoccaggio di combustibili e materie prime" ed in particolare alle prescrizioni 8 e 10.

Infine, il Gruppo Ispettivo, come descritto nel verbale di sopralluogo e chiusura controllo ordinario del giorno 20 giugno 2023, si è recato nei pressi dell'impianto P9T (in quella giornata fermo per attività di manutenzione programmata) ed in particolare ha preso visione dello stato dei luoghi inerenti ai serbatoi D832 e D607 contenenti rispettivamente ATMER 163 e Olio bianco minerale di processo. In tale circostanza si è riscontrata la **presenza all'interno del bacino di contenimento di un rilevante quantitativo di acqua stagnante** (vedere allegato fotografico al verbale) dovuta, così come dichiarato dal Gestore in sopralluogo, all'evento meteorico della settimana precedente alla visita ispettiva. A tal proposito, si rileva che al termine di ogni evento meteorico, è fondamentale ripristinare l'intero volume di contenimento prevedendo lo svuotamento del bacino. Tale situazione che comporta il parziale riempimento di acqua meteorica del sistema di contenimento, infatti, non assicura anzi riduce la completa capacità contenitiva di progetto dello stesso bacino in caso di sversamenti oleosi così come previsto dal PIC parte integrante del D.M. n. 129 del 13/04/2023 al paragrafo 10.3 "Approvvigionamento e stoccaggio di combustibili e materie prime" ed in particolare alle prescrizioni 8 e 10, nonché promuove fenomeni corrosivi alla base dei serbatoi.

Ad esito delle suddette attività, pertanto, si accerta con la presente la violazione di quanto previsto:

1. ai punti 5 e 7 del PMC relativo al D.M. 252/2020, i quali prevedono che *"il Gestore deve trasmettere annualmente ad ISPRA un rapporto in cui siano indicate le sorgenti individuate di sostanze odorigene e le contromisure implementate per il contenimento degli odori (tenute stoccaggi, copertura trattamento reflui, sostituzione sostanze, convogliamento, abbattimento)"*.
2. alla prescrizione n. 8 del PIC relativo D.M. n. 129 del 13/04/2023 - *"Il Gestore deve adottare tutte le precauzioni affinché materiali liquidi e solidi non possano pervenire al di fuori dell'area di contenimento provocando sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo e di acque superficiali..."*
3. alla prescrizione n. 10 del PIC relativo D.M. n. 129 del 13/04/2023 *"Per i medesimi serbatoi il Gestore deve anche garantire l'integrità e la funzionalità del contenimento secondario, ossia degli apprestamenti che assicurano, anche in caso di perdita dal serbatoio, che sia evitato il rilascio delle sostanze nell'ambiente (bacini di contenimento, volumi di riserva, aree cordolate, fognatura segregata)."*

Per le violazioni di cui sopra lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPA Puglia, propone a codesta Autorità Competente, ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 6, di diffidare il Gestore affinché, in conformità alle prescrizioni sopraelencate, provveda entro 30 giorni ad inoltrare agli Enti di Controllo:

- a) un Rapporto Annuale aggiornato che specifichi le sorgenti individuate di sostanze odorigene e le contromisure implementate per il contenimento degli odori;
- b) evidenza fotografica firmata dal gestore relativa alla corretta chiusura della valvola del dreno del serbatoio contenente gasolio per alimentazione muletti (nel più breve tempo possibile e comunque entro 3 giorni dal ricevimento della diffida);
- c) evidenza fotografica firmata dal gestore relativa alla rimozione delle acque stagnanti all'interno del bacino di contenimento (nel più breve tempo possibile e comunque entro 3 giorni dal ricevimento della diffida);
- d) aggiornamento della istruzione operativa dedicata alle attività manutentive dei sistemi di contenimento dei serbatoi che preveda periodiche verifiche sui presidi ambientali al fine di assicurare il loro corretto funzionamento per evitare il possibile rischio di rilascio delle sostanze nell'ambiente.

In riferimento all'art. 29-*decies* comma 9, si comunica altresì che le violazioni suddette non sono state accertate precedentemente nel corso dell'ultimo anno (inteso come i 365 giorni precedenti all'accertamento).

Relativamente all'inosservanza della prescrizione sopracitata ed in considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-quattordices del D. Lgs.152/06, come modificato dal D. lgs. n. 46 del 4 marzo 2014, ISPRA, d'intesa con ARPA Puglia, ritiene possibile l'applicazione del comma 2 del medesimo articolo, con la conseguente trasmissione del verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689.

La presente informativa, è stata redatta in coordinamento con ARPA Puglia e con il personale che ha partecipato all'ispezione.

Nel rimanere a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti, si inviano i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'  
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE  
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI  
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

**Il Responsabile**

**Ing. Fabio Ferranti**

(documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)

**Allegati:**

1. Allegato fotografico;
2. Verbale di verifica documentale;
3. Verbale di sopralluogo e chiusura controllo ordinario.